

CIRCOLARE 3/2022 DEL 17 GENNAIO 2022

LEGGE DI BILANCIO 2022

NOVITA' FISCALI

PARTE II

*Rif. normativi  
e di prassi:* Legge di bilancio 2022 (L. 30.12.2021 n. 234)

*In sintesi*

*Di seguito viene fornita un'informativa sulle **principali novità fiscali e di agevolazioni** previste dalla Legge di Bilancio 2022.*

Si riepilogano di seguito, in sintesi, la seconda parte delle principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2022

Argomento	Descrizione
<i>Detrazione IRPEF per i giovani inquilini</i>	<p>Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all'art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>L'agevolazione riguarda i giovani:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti (la precedente formulazione del co. 1-ter prevedeva che l'agevolazione spettasse ai "giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni");</li><li>• con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.</li></ul> <p>Durata e condizioni</p> <p>Dall'1.1.2022, la detrazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per i primi 4 anni di durata contrattuale (fino al 31.12.2021 gli anni erano 3);</li><li>• a condizione che l'abitazione locata sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.</li></ul> <p>Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.</p> <p>Determinazione della detrazione</p> <p>Dall'1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• a 991,60 euro;</li><li>• ovvero, se superiore, al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.</li></ul> <p>La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.</p>

Argomento	Descrizione
Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale - Incremento a 2 milioni di euro a regime	<p>Viene disposto l'innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall'1.1.2022, del limite annuo, previsto dall'art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;</li><li>• ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".</li></ul> <p>La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall'art. 22 del DL 73/2021.</p> <p>Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).</p> <p><b>Subappaltatori edili</b></p> <p>Il limite di 2 milioni di euro "assorbe" quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).</p> <p><b>Crediti d'imposta agevolativi</b></p> <p>Il limite di cui all'art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l'apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).</p>

**Argomento****Sospensione dei termini degli adempimenti tributari del professionista per malattia o infortunio****Descrizione**

In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è prevista:

- la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista;
- l'esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all'evento.

Sospensione dei termini

In caso di:

- malattia o infortunio del professionista, anche non connessi al lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell'art. 2 del DPR 30.6.65 n. 1124,

- parto prematuro della libera professionista,
- interruzione della gravidanza oltre il terzo mese,
- decesso del libero professionista,

sono sospesi i termini relativi agli adempimenti tributari dal giorno del ricovero in ospedale (o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari) fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari (per il parto prematuro, la sospensione decorre dal giorno del ricovero per il parto; in caso di interruzione della gravidanza, dal giorno successivo all'interruzione della gravidanza; in caso di morte del professionista, la sospensione ha durata di 6 mesi dalla data del decesso).

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione e, per le somme dovute a titolo di tributi, si applicano gli interessi al tasso legale per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

Esclusione della responsabilità

In caso di ricovero (o cure domiciliari) per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, al libero professionista o al suo cliente non è imputata alcuna responsabilità per la scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi.

Documentazione

La sospensione dei termini e l'esclusione della responsabilità operano purché sussistano:

- un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare;
- un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante.

Copie di tali documenti devono essere consegnate o inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, agli uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame.

In caso di decesso del libero professionista, è il cliente a dover trasmettere agli uffici della pubblica amministrazione il mandato professionale, entro 30 giorni dal decesso.

Accertamento e sanzioni

La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione.

Chiunque benefici della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500,00 a 7.750,00 euro e con l'arresto da 6 mesi a 2 anni. Ogni altra violazione delle presenti disposizioni è punita con una sanzione pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro. Le suddette sanzioni si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti suindicati.

<b>Argomento</b>	<b>Descrizione</b>
Cartelle di pagamento - Posticipazione dei termini di pagamento	<p>Per le cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.</p> <p>Si tratta dell'estensione di un'agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021.</p> <p>Le somme che l'Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fondo perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti.</p> <p>Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per i pagamenti almeno pari a 5.000,00 euro, prevede la verifica dei carichi pendenti e l'eventuale pignoramento delle somme da erogare.</p> <p>Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;</li> <li>• operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.</li> </ul>
Contributi a fondo perduto - Esclusione controlli carichi di ruolo pendenti	<p>Versamenti sospesi</p> <p>Sono sospesi i termini relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dall'1.1.2022 al 30.4.2022;</li> <li>• agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dall'1.1.2022 al 30.4.2022;</li> <li>• ai versamenti dell'IVA, in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;</li> <li>• ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022.</li> </ul> <p>Ripresa dei versamenti</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione entro il 30.5.2022;</li> <li>• ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. La prima rata deve essere versata entro il 30.5.2022.</li> </ul> <p>I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detto mese.</p>
Sospensione versamenti di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 nel settore dello sport	<p>Ove non ci sia una disciplina specifica, il recupero delle agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale avviene con avviso di recupero del credito di imposta, da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.</p> <p>Trovano applicazione i poteri in materia di imposte sui redditi e IVA.</p> <p>Si prevede di riformare, dall'1.1.2022, l'aggio di riscossione, che, nelle intenzioni del legislatore, non dovrà più gravare, quanto meno in via prevalente, sui debitori ma dovrà far parte della fiscalità generale.</p>
Agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale - Recupero	<p>Sino al 31.12.2021, per le cartelle di pagamento l'aggio è pari al 3% delle somme riscosse, 6% se gli importi non sono pagati nei termini. Per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito, l'aggio è pari al 6% ma va corrisposto solo in caso di inadempienza.</p> <p>Nel nuovo sistema, la quota a carico del debitore sarà individuata da un decreto ministeriale.</p>
Aggi di riscossione - Riforma	

Argomento	Descrizione
Regime IVA degli enti associativi previsto dal DL 146/2021 - Rinvio al 2024	<p>Viene rinviata all'1.1.2024 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 co. 15-<i>quater</i>, 15-<i>quinquies</i> e 15-<i>sexies</i> del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), con le quali viene modificato il trattamento IVA applicabile a talune operazioni effettuate dagli enti associativi.</p> <p>In sintesi, le norme introdotte con il DL 146/2021 prevedono che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da taluni enti associativi (quali associazioni politiche, sindacali, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche), finora escluse da IVA ai sensi dell'art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72, rientrano nel campo di applicazione dell'imposta, anche se, a determinate condizioni, possono beneficiare del regime di esenzione IVA (art. 5 co. 15-<i>quater</i> del DL 146/2021);</li> <li>in attesa della piena operatività del Titolo X del Codice del Terzo settore, la disciplina dettata ai fini IVA per il regime forfetario dall'art. 1 co. 58 - 63 della L. 190/2014 è estesa alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000,00 euro (art. 5 co. 15-<i>quinquies</i> del DL 146/2021). L'art. 5 co. 15-<i>sexies</i> del DL 146/2021 precisa che le disposizioni di cui sopra valgono soltanto ai fini dell'IVA.</li> </ul> <p>Il DL 146/2021 non ha indicato una specifica decorrenza per l'applicazione delle norme in parola, per cui in assenza di ulteriori prescrizioni di legge, esse avrebbero dovuto considerarsi efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto. Per effetto della legge di bilancio 2022, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni in parola è rinviata di due anni (ossia all'1.1.2024).</p>
Aliquota IVA per i prodotti dell'igiene femminile	<p>Viene introdotta l'aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili. Per questi ultimi prodotti, si applica, infatti, la più favorevole aliquota IVA del 5%.</p>
<b>Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di azienda (contrasto alle delocalizzazioni)</b>	<p>Viene disposto che, in caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell'imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).</p>
<b>Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli <i>under 36</i></b>	<p>Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.</p> <p><b>Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di <i>under 36</i></b></p> <p>L'agevolazione "Prima casa <i>under 36</i>" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.</p> <p>L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti <i>under 36</i> anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;</li> <li>nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.</li> </ul> <p>Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota II-<i>bis</i> all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.</p> <p><b>Accesso al fondo di garanzia per la prima casa</b></p> <p>È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti <i>under 36</i>, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.</p>

Argomento	Descrizione
<b>IMU - Agevolazione per i commercianti nei Comuni fino a 500 abitanti</b>	<p>Per gli anni 2022 e 2023, in via sperimentale, viene stabilito che gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare di un contributo per il pagamento dell'IMU.</p> <p>L'agevolazione compete per gli immobili siti in detti Comuni che sono anche posseduti e utilizzati dagli esercenti per l'esercizio dell'attività economica.</p> <p>I criteri e le modalità di fruizione dell'agevolazione saranno stabiliti da un successivo DM. L'agevolazione, inoltre, si applica ai sensi e nei limiti del regolamento della Commissione europea 18.12.2013 n. 1407 sugli aiuti "de minimis".</p>
<b>Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio</b>	<p>Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio. Dall'1.1.2021 al 31.3.2022, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono esonerate dal pagamento del "canone unico" le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;</li> <li>• sono esonerati dal pagamento del canone di concessione di cui al co. 837 dell'art. 1 della L. 160/2019 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98;</li> <li>• non è dovuta l'imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010;</li> <li>• non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (<i>dehors</i>, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all'attività svolta.</li> </ul>
<b>Proroga esenzione imposta di bollo sui certificati digitali</b>	<p>Viene estesa all'anno 2022 l'operatività dell'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati anagrafici digitali, ottenuti tramite l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), inizialmente limitata al solo anno 2021 dall'art. 62 co. 3, quarto periodo, del DLgs. 82/2005.</p>
<b>Proroga esenzione imposta di bollo sulle convenzioni per i tirocini</b>	<p>Viene prorogata per l'anno 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo, introdotta (limitatamente al 2021) dall'art. 10-bis del DL 22.3.2021 n. 41 sulle convenzioni per i tirocini di formazione e orientamento.</p>
<b>Rinvio di "plastic tax" e "sugar tax"</b>	<p>È stato disposto l'ulteriore differimento all'1.1.2023 dell'efficacia delle disposizioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax");</li> <li>• all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax").</li> </ul>

Argomento	Descrizione
<b>Misure per il sostegno al credito delle imprese</b>	<p>Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.</p> <p><b>Fondo di Garanzia PMI</b>                      È prorogata al 30.6.2022 l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dall'1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione <i>una tantum</i> (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);</li> <li>la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall'1.1.2022, all'80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall'1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).</li> </ul> <p>Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l'operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).                      Tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;</li> <li>la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l'ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);</li> <li>le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell'importo dell'operazione finanziaria, anziché dell'80%.</li> </ul> <p><b>Garanzia SACE</b>                      Viene prorogata al 30.6.2022 l'operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).</p> <p><b>Garanzia green</b>                      Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del <i>green new deal</i> (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.</p>
Legge Sabatini	Viene rifinanziata l'agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.
Imprenditoria femminile	Sono estese all'imprenditoria femminile le agevolazioni (concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nonché di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile) per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.
<i>Bonus TV</i>	Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l'acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione.
Incentivi per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli	Sono estesi e rifinanziati per il 2022 gli incentivi per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli (riconoscimento di un contributo pari al 60% del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3.500,00 euro e contributo pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al PRA, all'imposta di bollo e all'IPT).
<b>Nuovo importo finanziabile con microcredito</b>	<p>È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;</li> <li>la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro.</li> <li>Le disposizioni attuative, nell'individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.</li> </ul>

<b>Argomento</b>	<b>Descrizione</b>
Credito d'imposta per il restauro di impianti sportivi pubblici	Viene prorogato al 2022 il c.d. "Sport <i>bonus</i> ", ma soltanto per i titolari di reddito d'impresa.
Credito d'imposta per i sistemi di filtraggio dell'acqua	Viene prorogato al 2023 il credito d'imposta per i sistemi di filtraggio dell'acqua potabile.
Credito d'imposta per sistemi di accumulo	Viene previsto un credito d'imposta, ai fini IRPEF, per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.